

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1375

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PAZZAGLIA, ALMIRANTE, PARIGI, FRANCHI
e SERVELLO

(V. Stampato Camera n. 144)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
21 ottobre 1988*

Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini
italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al
trattato di pace

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.

Art. 2.

1. Le amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui all'articolo 1 sono obbligati, su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presente legge.